

## info azienda – Aprile 2019

### IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

La Finanziaria 2019 prevede all'art. 1, commi da 73 a 77 il riconoscimento **per il 2019 – 2020** di un credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica ovvero di imballaggi biodegradabili / compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.

La nuova misura è finalizzata ad *“incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico”* nonché a *“ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio”*.

È demandata ad un Decreto interministeriale l'attuazione della predetta disposizione, con l'individuazione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee a certificare la natura ecosostenibile dei prodotti / imballaggi secondo la normativa UE e nazionali.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Come sopra accennato, il credito d'imposta in esame è riconosciuto a **tutte le imprese** che acquistano:

- **prodotti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;
- **imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 **ovvero derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio**.

#### CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è **pari al 36% delle spese sostenute** per i predetti acquisti. Tale beneficio presenta le seguenti caratteristiche:


- è riconosciuto fino ad un **importo massimo di € 20.000** annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

- **a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo** a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Così in relazione agli acquisti effettuati nel 2019 il credito d'imposta sarà utilizzabile dall'1.1.2020.



## SCADENZARIO

### Mese di APRILE

#### Mercoledì 10 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2018 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGETTI MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2018 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 10.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2018 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2018 (soggetti trimestrali).</li> </ul> Il termine è stato così prorogato ad opera del DPCM 27.2.2019.

#### Lunedì 15 aprile

<b>MOD. 730/2019 precompilato</b>	Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2019 precompilato è consultabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, che dispone del PIN;</li> <li>tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>
---------------------------------------	---

#### Martedì 16 aprile

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della</li> </ul>

	data di stipula del contratto.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>

**Sabato 20 aprile**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del primo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell'imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
--	---

**Martedì 23 aprile**

<b>COMUNICAZIONE 2018 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGETTI TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2018 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 10.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet.
<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

**Venerdì 26 aprile**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie.</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	--

**Martedì 30 aprile**

<b>MOD. IVA 2019</b>	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2018.
<b>SPESOMETRO 2018</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terzo e quarto trimestre 2018;</li> <li>• secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.</li> </ul> Il termine è stato così prorogato ad opera del DPCM 27.2.2019.
<b>SPESOMETRO ESTERO GENNAIO - FEBBRAIO</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio e febbraio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. Il termine è stato così prorogato ad opera del DPCM 27.2.2019.
<b>SPESOMETRO ESTERO MARZO</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a marzo dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di marzo, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2018 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
<b>IMPOSTA DI BOLLO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA</b>	Versamento dell’imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2017 per i quali è stata effettuata la conservazione sostitutiva entro il 31.1.2019.
<b>IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2018</b>	Versamento dell’imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2018 senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47.
<b>ROTTAMAZIONE –TER MOD. DA-2018 / DA-2018-D</b>	Presentazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione del nuovo mod. DA-2018 / DA-2018-D da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “Rottamazione-ter”, non automaticamente ammessi.

<p><b>STRALCIO E SALDO MOD. SA-ST</b></p>	<p>Presentazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione del nuovo mod. SA-ST da parte delle persone fisiche che, versando in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, intendono aderire al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017.</p>
---	---